CONSOB

DETERMINA A CONTRARRE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
- VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";
- VISTA la scadenza al 25.5.2017 del contratto esecutivo dell'Accordo Quadro OPA n. 3/2006 in essere con Olivetti S.p.A. per la fornitura del servizio di Internet Service Provider, di Interconnessione telematica tra le sedi di Roma e di Milano della Consob e di servizi infranet nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività;
- VISTA la disponibilità del servizio di che trattasi nell'ambito del nuovo Contratto Quadro OPA (di seguito anche Contratto Quadro SPC2) concluso da Consip a seguito della procedura svolta per l'affidamento dei servizi pubblici di connettività (SPC2);
- VISTO il predetto Contratto Quadro OPA per l'affidamento dei servizi di connettività in ambito SPC (CIG 5133642F61) avente durata di sette anni dalla data della sottoscrizione (intervenuta il 23.5.2016) e lo Schema di contratto esecutivo OPA allo stesso allegato;
- VISTO che i contratti Esecutivi stipulati dalle Amministrazioni per l'adesione all'Accordo Quadro avranno durata pari alla durata residua, alla data della sottoscrizione, del sopra Contratto Quadro OPA;
- VISTI i comunicati Pubblicati sul sito della Consip relativi al nuovo Contratto Quadro SPC2;
- VISTO che l'Istituto non rientra tra le amministrazioni obbligate ad aderire al Contratto Quadro, ma ha solo facoltà di aderire al Contratto stesso;
- VISTO in particolare il comunicato Consip del 27 aprile 2017 relativo alla continuità dei servizi per il tempo necessario alla migrazione dei servizi dal fornitore uscente al Fornitore subentrante;
- VISTO la nota congiunta delle Divisioni Infrastrutture Informative e Amministrazione pred. n. 23102/17 relativa all'affidamento a Fastweb S.p.A. del servizio di Internet Service Provider, di Interconnessione telematica tra le sedi di Roma e di Milano della Consob e servizi infranet nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività, mediante stipula del Contratto esecutivo del Contratto Quadro SPC2, nonchè alla proroga del contratto in essere con Olivetti s.p.a. per garantire la continuità del servizio nel tempo necessario per la migrazione uscente a quello entrante;
- VISTO il Progetto Esecutivo prodotto da Fastweb S.p.A.;
- VISTA la nota del 21.4.2017 prodotta da Olivetti S.p.A. in vista della scadenza al 25 maggio 2017 del Contratto Esecutivo SPC1, con cui la stessa, tenuto conto dell'obbligo assunto nell'art. 22, comma 2, del Contratto Quadro SPC 1 di assicurare la continuità dei servizi, ha comunicato la propria disponibilità ad assicurare la continuità del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere;
- CONSIDERATO che gli oneri correlati alla proposta sono i seguenti:
  - Per l'affidamento a Fastweb S.p.A. dei servizi in argomento in ambito SPC2, il canone mensile del servizio è pari a € 4.759,25 (IVA esclusa), oltre a € 1.309,89 (IVA esclusa) a titolo di una tantum; l'onere complessivo risulta pari nel periodo contrattuale (26.5.2017-23.5.2023) a € 335.647,20 e graverebbe sul capitolo di spesa n. 10331 ("*Noleggio manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di*

telecomunicazione"), degli esercizi finanziari da 2017 a 2023, come indicato nel prospetto seguente, fermo restando che la relativa remunerazione inizierà a decorrere solo dalla data di effettiva messa in esercizio dei servizi:

Esercizio	Importo (IVA esclusa)
2017	€ 20.346,89
2018	€ 57.111,00
2019	€ 57.111,00
2020	€ 57.111,00
2021	€ 57.111,00
2022	€ 57.111,00
2023	€ 29.745,31

- Avuto riguardo alla natura delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 3 – bis, del d.lgs. 81/2008, non sussiste l'obbligo del DUVRI e gli oneri per la sicurezza da rischi di interferenza sono pari a zero;
- il contributo da corrispondere a Consip, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, ammonta a € 2.758,87 (importo IVA esente, rectius fuori campo IVA) a valere sul capitolo n. 10509 ("*Oneri vari*");
- l'onere relativo alla proroga per tre mesi (26.5.2017-28.8.2017 del contratto esecutivo OPA (SPC1) in essere con Olivetti S.p.A. per i medesimi servizi, con diritto di recesso anticipato in relazione ai tempi di completamento della migrazione, è pari a complessivi € 16.889,58 (IVA esclusa) e graverebbe sul capitolo di spesa n. 10331 ("*Noleggio manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione*") del bilancio dell'esercizio 2017;

- VISTO lo schema di Contratto Esecutivo del Contratto Quadro OPA SPC2 per l'affidamento dei servizi in argomento;

D E T E R M I N A

- di affidare a Fastweb S.p.A. il servizio di Internet Service Provider, di Interconnessione telematica tra le sedi di Roma e di Milano e dei servizi infranet nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2), approvando il progetto esecutivo dalla stessa prodotto per detti servizi e la conseguente stipula del Contratto esecutivo del Contratto Quadro OPA (SPC2);
- di prorogare il contratto esecutivo OPA (SPC1) per i medesimi servizi in essere con Olivetti S.p.A. per tre mesi, ossia fino al 25.8.2017, con diritto di recesso anticipato.

La responsabilità del relativo procedimento è affidata alla Dott.ssa Claudia Mormino, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma.
L'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dalla delibera Consob n. 18702 del 13 novembre 2013, sarà svolto dal dott. Marco Policastro, Responsabile dell'Ufficio Architetture.

p. Il DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente da
Giuseppe D'Agostino